

*Articolo 2*

Le scorte di 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene e delle premisce che lo contengono sono ritirate dal mercato al più presto, entro l'11 ottobre 2013. I mangimi composti contenenti la sostanza 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene e prodotti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte e non oltre l'11 ottobre 2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2013

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

13CE1189

